

COPIA

DELIBERAZIONE N. 6



COMUNE DI OSTELLATO

PROVINCIA DI FERRARA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria in 1^a convocazione - Seduta Pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022.

L'anno **2020**, addì **ventinove** del mese di **gennaio** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

- 1) ROSSI ELENA
- 2) PAPARELLA DUATTI ALESSIO
- 3) BONORA DAVIDE
- 4) POZZATI FLAVIO
- 5) PANINI ELISA
- 6) VISENTINI LAURA
- 7) ZAPPATERRA ANDREA
- 8) MOROSI MARCO
- 9) RIGHETTI SILVIA
- 10) TAMPIERI ELEONORA
- 11) RICCI ANTONIO
- 12) MARTELLOZZO NICOLA
- 13) MARCHINI DAVIDE

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X

Partecipa alla seduta il Dr. VIRGILIO MECCA, Segretario del Comune.

Il Sig. FLAVIO POZZATI, nella sua qualità di Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

In copia a:	Servizio Segreteria	Servizio Finanziario	Servizio Elettorale
	Ufficio Contratti	Servizio Tributi-Unione	Servizi Demografici
	Servizio Pubblica Istruzione	Servizio Economato	Servizio SUAP-Unione
	Servizi Sociali	Servizio Risorse Umane-Unione	Servizio SUE-Unione
	Servizio Cultura	Servizio Statistica e Sport	Servizio Programmazione
	Servizio Polizia Locale-Unione	Servizio U.A.T.	Territoriale-Unione

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI

Invita il Consiglio Comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati espressi i pareri anch'essi sotto riportati:

PREMESSO che l'art. 151, comma 1, del D.lgs. 267/2000 stabilisce che: “ *Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre , riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.*”

VISTO inoltre l'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo esecutivo predisponga lo schema del bilancio di previsione, del Documento unico di programmazione, unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione, al Consiglio Comunale per la sua approvazione;

VISTO l'articolo 170 del Tuel “Documento unico di programmazione” secondo cui:5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione”;

RICORDATO che ai sensi degli artt. 170 e 174 del D.Lgs 267/2000 la Giunta Comunale deve, entro il 15 novembre, predisporre e presentare al Consiglio Comunale lo schema di Bilancio di previsione finanziario e la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione del triennio successivo al fine della successiva deliberazione entro il termine fissato dall'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 del 31 dicembre;

PRESO ATTO del Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.295 del 17.12.2019 con cui è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”, come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

CONSIDERATO CHE il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il richiamato D.Lgs. n. 118/2011, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

RICHIAMATO in particolare le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-If-GOVERNME1/ARCONET/ ad oggetto: *Adempimenti per l'entrata a regime della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell'esercizio 2016*, in cui viene precisato, che “*Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio)*”;

DATO ATTO che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;

CONSIDERATO che dal 01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione consiliare n. 5 del 29.01.2020 con la quale è stata adottata, in data odierna, ad oggetto "Approvazione nota di aggiornamento al DUP 2020-2022;

CONSIDERATO che i responsabili di servizio, di concerto con il responsabile del servizio finanziario, sulla base dei contenuti della programmazione indicati nel DUP 2020-2022 hanno elaborato le previsioni di entrata e di spesa per il corrispondente periodo;

DATO ATTO CHE con Deliberazione di G.C. n.96 del 17.10.2019 è stato adottato lo schema del programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e delle opere annuali 2020, da cui è risultato che nessuna opera di importo superiore a 100.000,00 Euro è prevista nel programma triennale

VISTA la deliberazione consiliare n.30 del 30.04.2019 esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2018;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

RICHIAMATO l'art.1, comma 738 della Legge n.160/2019 (Legge di Bilancio 2020) con cui è disposta, a partire dall'anno 2020, l'abolizione dell'imposta unica comunale (IUC), così come definita dall'art.1, comma 639, della Legge 27.12.2013 n. 147 con l'unica eccezione della TARI, che resta in vigore in quanto destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO, inoltre, il comma 757 del medesimo art. 1, il quale stabilisce che la delibera di approvazione delle aliquote dovrà essere adottata entro il 30 giugno 2020 e deve essere redatta accedendo all'applicazione che sarà disponibile sul Portale del Federalismo fiscale, che consentirà di elaborare il prospetto che forma parte integrante della delibera stessa, senza il quale la delibera non è idonea a produrre effetti;

ATTESO che il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che individua le fattispecie che consentono di elaborare il succitato prospetto deve ancora essere emanato e non è pertanto possibile predisporre la delibera di approvazione delle aliquote per "la nuova IMU";

DATO ATTO che l'ulteriore politica fiscale dell'Ente trova espressione nei dati indicati nello schema di bilancio e si sintetizza nei seguenti punti:

- sostanziale invarianza delle tariffe dei servizi a domanda individuale, come da apposita deliberazione di Giunta Comunale n.110 del 12.12.2019;
- si conferma anche l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF;

VISTE inoltre le seguenti deliberazioni:

- "BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022: DESTINAZIONE PROVENTI DA VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA ART.208 E ART.142 CODICE STRADA- ANNO 2020" - deliberazione Giunta Comunale n. 111 del 12.12.2019;
- SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE - DETERMINAZIONE TARIFFE E INDIVIDUAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE PER L'ANNO 2020." - deliberazione Giunta Comunale n.110 del 12.12.2019;

DATO ATTO che il Comune di Ostellato non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO CHE, in merito alla programmazione del fabbisogno di personale:

- con delibera di G.C. n. 133 del 27.12.2018 è stato approvato il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021;
- sono state avviate, ma non ancora concluse le procedure per le assunzioni previste nel programmazione triennale del fabbisogno del personale del Comune di Ostellato 2019/2021;
- si intende confermare per l'anno 2020 le assunzioni previste nel piano occupazionale riservandosi, in base alle facoltà assunzionali, di provvedere alla sostituzione del personale nel frattempo cessato, adeguando la programmazione;
- l'adeguamento del programma delle assunzioni richiede un aggiornamento dell'analisi delle spese di personale non solo del Comune di Ostellato, ma anche dei Comuni facenti parte dell'Unione Valli e Delizie e dell'Unione stessa, al fine della verifica della spesa di personale consolidata;

CONSIDERATO che, per quanto sopraesposto, con propria successiva deliberazione, si potrà procedere, in relazione ad una ulteriore verifica di quelle che sono le esigenze di funzionalità dei servizi e delle strutture e in base ad un successivo aggiornamento del calcolo aggregato della spesa del personale e delle capacità assunzionali dei singoli enti facenti parte dell'Unione Valli e delizie, alla variazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 ed alla definitiva approvazione del piano assunzioni di competenza dell'anno 2020;

VISTO l'art.1, commi da 819 a 826, della legge 30 dicembre 2018 n.145 (Legge di stabilità 2019), i quali prevedono il superamento, a partire dall'esercizio 2019, dei vincoli di finanza pubblica relativi al pareggio di bilancio, sostituendolo con i tradizionali equilibri di bilancio previsti dal D.Lgs 118/2011;

VISTI:

- l'art. 186 comma 1-bis del TUEL, il quale dispone che, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, è determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce;
- l'art.11, comma 3, lett.a) del D.lgs 118/2011, il quale prevede l'obbligo di allegare al bilancio di previsione il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art.1, comma 460, della Legge n.232/2016, a decorrere dal 1° gennaio 2018 i proventi dei titoli abitativi edilizia e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al DPR 6/6/2001 n.380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche;

TENUTO CONTO che con la conversione in legge del D.L. 124/2019, a decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi:

- a) articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; (RIDUZIONE 50% spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni);
- b) articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; (CONSULENZE, RELAZ.PUBB., MOSTRE, SPONSORIZZAZIONI, FORMAZIONE, MISSIONI);
- c) articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;(LIMITE 30% 2011 acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di buoni taxi);
- d) articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67; (Comunicazione all'AGCOM delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario);
- e) articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; PIANI RAZIONALIZZAZIONE DOTAZ. STRUMENTALI;
- f) articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; LIMITE ACQUISTO IMMOBILI (DICHIARAZIONE +CONGRUITA' DEMANIO);

g) articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 »; **LIMITI LOCAZIONI PASSIVE**;

RILEVATO che alla data di redazione della presente proposta e dei relativi allegati non risulta approvata la cd. Legge di Bilancio 2020 e pertanto si provvederà, con successivo atto, se necessario, all'adeguamento delle previsioni di bilancio 2020-2022 in relazione alle disposizioni che saranno approvate con la Legge di Bilancio 2020 o in altri provvedimenti normativi aventi riflessi sul Bilancio di previsione finanziario 2020-2022;

TENUTO CONTO altresì che il nuovo principio contabile allegato n.4/2 al D.Lgs 118/2011, prevede al punto 3.3, l'inserimento tra gli stanziamenti di spesa del bilancio pluriennale del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), calcolato sulle basi delle percentuali di mancata riscossione;

DATO ATTO che, per il triennio 2020/2022, è stato calcolato un accantonamento a Fondo Crediti di Dubbia esigibilità pari a :

- a) € 243.525,92 per l'anno 2020;
- b) € 224.829,25 per l'anno 2021;
- c) € 225.410,99 per l'anno 2022;

come evidenziato nei prospetti allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art.166 del TUEL sulla base del quale gli enti locali iscrivono in bilancio un fondo di riserva non inferiore allo 0,36 e non superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio, con innalzamento allo 0,45 % nel caso in cui l'ente utilizzi entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti (ai sensi dell'art.195 del TUEL) o faccia ricorso all'anticipazione di tesoreria (ai sensi dell'art.222 del TUEL);

DATO ATTO che questo ente ha previsto un fondo di riserva del bilancio di previsione pari a € 18.000,00 per tutti gli anni del triennio, pari rispettivamente allo 0,35% per l'anno 2020 e 0,34% per gli anni 2021 e 2022 delle previsioni iniziali di spesa corrente del corrispondente esercizio;

TENUTO CONTO che, in materia di indebitamento, l'art.204 comma 1 del D.Lgs 267/2000, dispone il divieto di assumere nuovi prestiti qualora il rapporto tra gli interessi passivi annuali e le entrate relative ai primi tre titoli risultanti dal penultimo rendiconto approvato dell'esercizio precedente risulti superiore al 10%;

DATO ATTO che questo Ente ha deciso di non ricorrere all'indebitamento tramite l'assunzione di mutui e prestiti obbligazioni per l'intero triennio;

RICHIAMATO:

- l'art.187 c.3 del tuel, il quale dispone che *“le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies”*;
- l'art.187 c.3-quater del TUEL il quale dispone che *“Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato”*;
- l'art.187 c.3-quinquies del TUEL il quale stabilisce che *“Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta.”*;

-- il principio contabile della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 paragrafo 9.2, il quale dispone che “...omissis.. , in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l’utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall’ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate.

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'immediato utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all'approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate.

Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

In assenza dell'aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, si provvede immediatamente alla variazione di bilancio che elimina l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Le eventuali variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, possono essere effettuate solo dopo l'approvazione da parte della Giunta del prospetto aggiornato del risultato di amministrazioni presunto.”

DATO ATTO CHE:

- Gli schemi di bilancio prevedono l’applicazione di una quota di avanzo vincolato pari a € 111.270,32;
- Nella nota integrativa al bilancio di previsione è analiticamente rappresentata la formazione delle quote vincolate presunte e il relativo utilizzo compilando il prospetto allegato a/2 previsto dall’aggiornamento DM del 1 agosto 2019 ai principi contabili All.4/1 al D.Lgs 118/2011;

ATTESO che al Bilancio di previsione deve essere allegato il Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all’art.18-bis del D.Lgs 118/2011 e smi;

DATO ATTO che con la predetta delibera è stata altresì approvata la proposta di articolazione delle tipologie di entrata in categorie e di articolazione dei programmi di spesa in macroaggregati da trasmettere a fini conoscitivi al Consiglio Comunale;

VISTO l’articolo 162 del D.Lgs. 267/2000, a norma del quale:

1. *Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa per il primo esercizio considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni.*
2. *Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge.*
3. *L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, che inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.*
4. *Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico degli enti locali e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. La gestione finanziaria è unica come il relativo bilancio di previsione: sono vietate le gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio.*
5. *Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento.*
6. *Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo finale di cassa non negativo Inoltre le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle ai trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento salve le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità negli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio di integrità.*
7. *Gli enti assicurano ai cittadini ed agli organismi di partecipazione, di cui all'articolo 8, la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati con le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti”*

VISTO il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio allegato A/1 al D.Lgs. n. 118-2011 (nel testo con modifiche da ultimo apportate con DM 1 agosto 2019) quanto ai postulati da n. 9.1 a n. 9.11.6.;

VISTO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato A/2 al D.Lgs. n. 118-2011;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 170 del Tuel, l'approvazione dello schema del DUP, dell'eventuale NOTA DI AGGIORNAMENTO del Documento Unico di Programmazione (DUP), dello schema di bilancio di previsione sono di competenza della Giunta Comunale;

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 10 del D.Lgs. 118/2011, all'approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2020- 2022;

RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 19.12.2017 ed in particolare gli articoli 23 e 19 con riferimento al procedimento di formazione ed approvazione del bilancio di previsione finanziario e del documento unico di programmazione;

VISTO lo schema del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 redatto secondo l'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011, il quale si allega al presente provvedimento corredato di tutti gli allegati previsti di cui all'art.11 comma 3 del D.Lgs 118/2011;

CONSIDERATO che, pertanto, gli schemi di bilancio con i relativi allegati saranno trasmessi ai Consiglieri Comunali per consentire le proposte di emendamento, e contestualmente all'Organo di Revisione per l'espressione del parere di competenza, ai sensi dell'art. 239 TUEL;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, individuato nel Responsabile dell'Area Servizi Finanziari:

- ha rispettato le varie fasi del procedimento, la normativa specifica e la relativa tempistica;
- ha verificato, nelle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di condizioni di conflitto di interessi;
- si è attenuto alle misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel PTPC in vigore presso l'ente;

VISTO il parere di attendibilità e congruità dell'Organo di Revisione sulla proposta di approvazione del "Bilancio di previsione 2020-2022" espresso con verbale n. 2 del 27.01.2020 qui protocollato il 28.01.2020 al n. 718, allegato alla presente deliberazione;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari , ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile favorevole espresso dal medesimo Responsabile, attestante la regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente, ai sensi degli artt.49, 147 comma 1 e 147-bis del D.Lgs 267/2000 e smi e dato atto che i suddetti pareri sono allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

PROPONE DI DELIBERARE

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

DI DARE ATTO che la delibera con cui verranno definite le aliquote della "nuova IMU" verrà predisposta entro il 30 giugno 2020 nel rispetto di quanto disposto dall'art.1, comma 757, della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020);

DI APPROVARE, ai sensi dell'art.174 comma 3 del D.Lgs 267/2000 il bilancio di previsione 2020/2022 (**allegato A**), redatto secondo i principi contabili generali e applicati di cui al D.Lgs 118/2011, come segue:

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 QUADRO RIEPILOGATIVO PER TITOLI

	2020	2021	2022					
ENTRATE								
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	80.746,54	74.815,31	61.870,00					
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale	187.306,71	0	0					
Utilizzo avanzo di Amministrazione	111.270,32	0	0					
TIT I ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	3.884.000,00	3.854.000,00	3.854.000,00					
TIT. II TRASFERIMENTI CORRENTI	614.229,68	607.000,00	607.000,00					
TIT III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.219.982,97	1.225.191,97	1.231.191,96					
TIT IV: ENTRATE IN CONTO CAPITALE	150.000,00	150.000,00	150.000,00					
TIT V: ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	0,00					
TIT VI: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00					
TIT VIII: ENTRATE PER CONTO TERZIE PARTITE DI GIRO	2.286.800,00	2.286.800,00	2.286.800,00					
TOTALE ENTRATE	9.534.336,22	9.197.807,28	9.190.861,96					

SPESE	2020	2021	2022
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
TIT I: SPESE CORRENTI	5.289.273,15	5.286.345,28	5.286.320,74
TIT II: SPESE IN C/CAPITALE	435.306,71	150.000,00	150.000,00
TIT III: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	
TIT IV: RIMBORSO PRESTITI	522.956,36	474.662,00	467.741,22
TIT V: CHIUSURA ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TIT VII: SPESE PER CONTO TERZIE PARTITE DI GIRO	2.286.800,00	2.286.800,00	2.286.800,00
TOTALE SPESE	9.534.336,22	9.197.807,28	9.190.861,96

DI DARE ATTO della verifica del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2019, così come risulta da apposito prospetto allegato allo schema di bilancio (**allegato B**), ai sensi dell'art.11, comma 3 lettera a) del D.Lgs 118/2011;

DI APPROVARE i prospetti concernenti la composizione per missione e programmi del Fondo Pluriennale Vincolato per ciascun anno del triennio di riferimento (**allegato C**) ;

DI DARE ATTO che, nel bilancio di previsione 2020/2022, sono stati calcolati e stanziati accantonamenti al Fondo Crediti di dubbia esigibilità (FCDE) in misura pari a :

- a) € 243.525,92 per l'anno 2020;
- b) € 224.829,25 per l'anno 2021;
- c) € 225.410,99 per l'anno 2022

come si evince dai prospetti allegati al presente atto (**allegato D**);

DI DARE ATTO che per il triennio 2020-2022 è rispettato il disposto di cui all'art.204 del TUEL in materia di limite all'indebitamento (**allegato E**);

DI DARE ATTO che al bilancio di previsione è allegato, quale parte integrante e sostanziale, l'elenco dei siti web istituzionali dei soggetti ricompresi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica", ove sono pubblicate le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati (**allegato F**);

DI APPROVARE la nota integrativa al bilancio di previsione redatta secondo i principi contabili generali e applicati di cui al D.Lgs 118/2011 e smi (**allegato G**);

DI DARE ATTO che al bilancio di previsione 2020-2022 è allegata quale parte integrante e sostanziale la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale in base ai dati desunti dal rendiconto 2018 (**allegato H**);

DI ADOTTARE il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all'art.18-bis del D.Lgs 118/2011 e smi, allegati al presente atto (**allegato I**);

DI DARE ATTO che con verbale n.2 del 27.01.2020 protocollato il 28.01.2020 al n.718 l'Organo di Revisione ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio 2020-2022 presentate dal Responsabile finanziario del Comune di Ostellato (**allegato L**);

DI DARE ATTO che per i tributi e le tariffe per i quali non viene adottata specifica deliberazione si intendono tacitamente confermate le aliquote e le tariffe vigenti nell'anno precedente;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 verrà pubblicato sul sito internet dell'ente, sezione "Amministrazione Trasparente", secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014;

DI DARE ATTO che il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 verrà trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall'approvazione, secondo gli schemi di cui all'allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 del DM 12/5/2016 ed aggiornato il 18/10/2016: l'invio dei dati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) assolve all'obbligo previsto dall'art. 227 comma 6 del Dlgs 267/2000 di trasmissione telematica alla Corte dei Conti;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Dr. Leonardo Pareschi

Si provvede alla trattazione unitaria dei punti dell'Ordine del Giorno n. 5 e n. 6 in considerazione dello stretto legame presente tra loro.

Il Presidente del Consiglio cede la parola al Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, Dr. Leonardo Pareschi.

Il Dr. Pareschi, partendo dall'esposizione della tabella illustrativa sull'avanzo di amministrazione presunto, si sofferma sulla composizione del bilancio e delle voci di entrata e di spesa, ponendo infine l'accento sul fondo crediti di dubbia esigibilità.

Terminata l'esposizione, interviene il Sindaco ringraziando il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari per l'egregio lavoro e sottolineando i principali investimenti che è intenzione dell'Amministrazione porre in essere.

Intervengono quindi i Consiglieri Ricci e Martellozzo che, pur preannunciando il voto contrario del loro Gruppo, sottolineano come l'attuale maggioranza avrà sempre il sostegno del Gruppo consiliare quando verranno proposte opere utili per la comunità di Ostellato.

Il Sindaco ringrazia per la disponibilità manifestata e, esaurita la discussione, si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con i voti espressi in forma palese dal seguente risultato:

Presenti	12 (dodici)
Favorevoli	9 (nove)
Astenuti	0 (zero)
Contrari	3 (tre)

DELIBERA

DI APPROVARE l'unità proposta di deliberazione inerente a "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022".

Successivamente

Con i voti espressi in forma palese dal seguente risultato:

Presenti	12 (dodici)
Favorevoli	9 (nove)
Astenuti	0 (zero)
Contrari	3 (tre)

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Alle ore 21.08, terminati gli interventi, viene dichiarata chiusa la seduta.

PARERI DI COMPETENZA

Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla proposta di deliberazione:
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022.

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica

Il Responsabile del Servizio

VISTO l'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime sulla stessa, per quanto attiene la regolarità tecnica,

PARERE Favorevole

Ostellato, 28/01/2020

**Il Responsabile del servizio
F.to LEONARDO PARESCHI**

PARERI DI COMPETENZA

Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla proposta di deliberazione:
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022.

Parere in ordine alla Regolarità Contabile

Il Responsabile del Servizio

VISTO l'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime sulla stessa, per quanto attiene la regolarità contabile,

PARERE Favorevole

Ostellato, 28/01/2020

**Il Responsabile del servizio Economico Finanziario
F.to LEONARDO PARESCHI**

COMUNE DI OSTELLATO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Sig. Flavio Pozzati

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Virgilio Mecca

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line di questo Comune (art. 32, comma 1, Legge 18/06/2009, n. 69) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Virgilio Mecca

Ostellato, **30.01.2020**

COMUNE DI OSTELLATO
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267).

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Virgilio Mecca

Ostellato, **30.01.2020**

E' copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Virgilio Mecca

Ostellato, **30.01.2020**